




## MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

(adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche)

### PROCEDURA N. 2.4

### QUALIFICA DEI FORNITORI

Data	Motivazione	Approvato dall'A.U.
Dicembre 2024	Quarta revisione	

## 1. PREMESSA

La presente Procedura ha lo scopo di integrare i principi inderogabili stabiliti dal Codice degli Appalti pubblici – ai quali la società deve ispirarsi – e presentare i criteri adottati dalla società per la valutazione e qualificazione dei fornitori di beni o di beni e servizi.

Ha, altresì, l'obiettivo di controllare l'andamento della qualità delle forniture nel tempo, attraverso il monitoraggio di specifici indicatori di qualità riferiti al fornitore e al prodotto acquistato e di valutare e monitorare il rispetto delle principali convenzioni internazionali in materia di lavoro minorile, lavoro obbligato, discriminazione, orario di lavoro, retribuzione, libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva.

Lo svolgimento delle attività disciplinate dalla presente procedura si ispira alle vigenti disposizioni di legge e regolamenti, al Modello e ai principi presente nel vigente Codice Etico societario.

Il presente protocollo ha, quindi, l'obiettivo di regolamentare le attività relative agli acquisti di materiali, prodotti e servizi conformi a specifici requisiti richiesti ai fornitori con cui S.E.A. S.R.L. collabora e, altresì, di attuare un controllo interno costante sugli stessi.

La qualificazione dei fornitori, infatti, ove non costantemente assoggettata a tale puntuale controllo, potrebbe rappresentare, direttamente e/o indirettamente, un mezzo attraverso il quale potrebbero essere perpetrate alcune delle fattispecie di "reato presupposto" del D. Lgs. 231/2001 ed in particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelle di cui agli

### **art. Art. 25-ter d.lgs. 231/2001 – Reati societari:**

- art. 2621-bis c.c. Fatti di lieve entità
- art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali
- art. 2625 c.c. Impedito controllo
- art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti
- art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
- art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali
- art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori
- art. 2629-bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto di interessi
- art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale
- art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
- art. 2635 c.c. Corruzione tra privati
- art. 2635 bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati
- art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea
- art. 2637 c.c. Aggiotaggio
- art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di vigilanza
- art. 173-bis del d.lgs. 58/1998 Falso in prospetto

- art. 27, co. 2 d.lgs. 39/2010 Falsità nelle relazioni o comunicazioni delle società di revisione

**art. 25-octies d.lgs. 231/2001 – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio:**

- art. 648 c.p. Ricettazione
- art. 648-bis c.p. Riciclaggio
- art. 648-ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- art. 648-ter.1 c.p. Autoriciclaggio

**art. 25- quinquiesdecies d.lgs. 231/2001 – Reati tributari**

- art. 2 dpr 74/00 Dichiarazione fraudolenta [...] per operazioni inesistenti
- art. 3 dpr 74/00 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
- art. 4 dpr 74/00 Dichiarazione infedele
- art. 5 dpr 74/00 Omessa dichiarazione
- art. 8 dpr 74/00 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- art. 10 dpr 74/00 Occultamento o distruzione di documenti contabili
- art. 10-quat dpr 74/00 Indebita compensazione
- art. 11 dpr 74/00 sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

**art. 24 d.lgs. 231/2001 – Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture:**

- art. 316 bis c.p. Malversazione a danno dello Stato
- art. 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
- art. 356 c.p. Frode nelle pubbliche forniture
- art. 640 c.p. Truffa aggravata a danno dello Stato
- art. 640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
- art. 640 ter c.p. Frode informatica

**art. 24-ter d.lgs. 231/2001 – Delitti di criminalità organizzata:**

- Art. 377-bis c.p. Induzione a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- art. 378 c.p. Favoreggiamento personale
- art. 416 c.p. Associazione per delinquere
- art. 416 bis c.p. Associazioni di tipo mafioso anche straniere
- art. 416 ter c.p. Scambio elettorale politico-mafioso

**art. 25 d.lgs. 231/2001 – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio:**

- art. 314 c.p. Peculato
- art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui
- art. 317 c.p. Concussione
- art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione
- art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio
- art. 319 ter c.p. Corruzione in atti giudiziari
- art. 319 quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità

- art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione
- Art. 323 c.p. Abuso di ufficio
- Art. 346-bis c.p. Traffico di influenze illecite

## 2. DEFINIZIONE DI FORNITORE

La Società opera nei processi di ricerca e selezione dei propri fornitori secondo criteri oggettivi e documentabili di competitività, qualità, obiettività, correttezza, rispettabilità e in linea con i principi di cui al presente Codice Etico. I prodotti e/o servizi forniti devono in ogni caso, risultare da concrete esigenze aziendali, motivate e illustrate dai rispettivi responsabili competenti ad assumere l'impegno di spesa, nei limiti del budget disponibile. La Società onora puntualmente gli obblighi contrattuali e procede alla valutazione/controllo, al termine di ogni rapporto, della correttezza dello stesso dal punto di vista delle obbligazioni assunte e delle prestazioni offerte dalla controparte, producendo infine un'idonea valutazione.

I rapporti di fornitura devono intendersi quelli instaurati con:

- **fornitori**, in generale intesi come tutti i soggetti – persone fisiche o giuridiche – che offrono sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi, prestando la loro opera per conto e nell'interesse della società anche a titolo gratuito (nolo a caldo, nolo a freddo, ecc.). In tale definizione sono compresi anche i sub-contraenti che eseguono lavoro o opere, forniscono beni e prestano servizi che non possono essere affidati in sub-appalto ai sensi del D.lgs. 50/2016;
- **partner commerciali**, intesi come tutti i soggetti – persone fisiche o giuridiche – che cooperano con la società per il perseguimento del comune scopo lavorativo (ATI, RTI, ecc.);
- **consulenti**, intesi come i singoli soggetti professionali o le società di consulenti che, avendo accertata qualifica in una materia, consigliano e assistono il proprio committente nello svolgimento di cure, atti, pratiche o progetti fornendo o implementando informazioni, pareri o soluzioni attraverso il proprio *know how* e le proprie capacità di *problem solving*.

### 3. FINALITA' DELLO SCREENING DEI FORNITORI

Al fine di valutare i fornitori, la società dovrà:

- individuare nuovi fornitori;
- individuare fornitori alternativi a quelli esistenti, più competitivi per capacità qualitative, tecnologiche e/o economiche;
- contrattualizzare i rapporti con i fornitori;
- convalidare lo stato di qualifica dei fornitori esistenti.

L'**elenco dei fornitori qualificati** rappresenta il registro che la società dovrà redigere inserendo tutti i soggetti con i quali intrattiene rapporti di collaborazione per la fornitura di beni o di beni e servizi nonché per la realizzazione di lavori o opere.

Tali soggetti sono selezionati sulla base di determinati requisiti tecnici e qualitativi.

L'utilizzo di tale strumento garantisce maggiore affidabilità e tempestività nella scelta del fornitore, incrementando il livello di efficienza ed efficacia legato all'attività di approvvigionamento.

I controlli sui fornitori e sulla fornitura sono finalizzati a far emergere eventuali operazioni sospette, quali l'esecuzione di operazioni sprovviste di adeguata giustificazione economica, ed in particolare, a titolo meramente esemplificativo:

- acquisto o cessione di beni e/o servizi a prezzi sensibilmente superiori o inferiori a quelli comunemente praticati a – o da – aziende dello stesso settore e nei territori in cui avvengono tali operazioni commerciali;
- acquisto di beni e/o servizi inutili, o cessioni di beni necessari alla normale attività di impresa;
- assunzione di lavoratori inutili – eventualmente anche perché privi di adeguate competenze – rispetto alle esigenze della società, o con salari discostanti di più del 20% rispetto a quelli usualmente praticati a parità di prestazioni nello stesso settore e nello stesso territorio;
- mancata adozione di provvedimenti economici e disciplinari proporzionati alle eventuali inadempienze dei lavoratori dipendenti.

La scelta dei fornitori da qualificare, avviene attraverso la somministrazione di un questionario informativo e di una richiesta di impegno. La stessa viene effettuata considerando la rilevanza del fornitore sotto il profilo dei requisiti previsti sia dalle Norme

UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, UNI ISO 45001:2018 e ISO 37001:2016, di cui la società è dotata, sia dalle norme previste dalla 231.

#### 4. VALUTAZIONE DEL FORNITORE DI BENI

Il responsabile interno designato, successivamente all'individuazione dei nominativi dei potenziali e nuovi fornitori, valuterà e selezionerà i fornitori iscrivibili all'interno dell'elenco dei fornitori.

Detta attività è doverosa, dal momento che la società, ai sensi dell'art. 3.2. del vigente Codice etico non può intrattenere o mantenere rapporti con:

- a) fornitori, consulenti e partner commerciali che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 94 del Codice degli Appalti (D. Lgs. 36/2023), norma che tipizza i casi di esclusione automatica di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione;
- b) fornitori, consulenti e partner commerciali che abbiano ricevuto condanne definitive per i reati previsti dall'art. 84, del Codice Antimafia (D. Lgs. n. 159/2011);
- c) fornitori, consulenti e partner commerciali che siano stati destinatari di misure interdittive e di prevenzione ai sensi del D. Lgs. 159/2011 e non siano state successivamente sottoposte a controllo pubblico;
- d) fornitori e partner commerciali che abbiano ricevuto condanne irrevocabili per i reati previsti dagli artt. 2, 3, 4, 5, 8, 10, 10 quater e 11 del D. Lgs.74/2000 e abbiano, contestualmente, maturato debiti tributari definitivi nei confronti dell'Erario.

Con specifico riferimento ai **consulenti** (oltre alle condizioni previste dalle lettere A., B. e C. della narrativa che precede) non può, inoltre, essere intrattenuto rapporto consulenziale con un soggetto:

- che sia stato dichiarato: interdetto; inabilitato o fallito;
- che abbia rivestito nei 36 mesi precedenti alla contrattualizzazione del rapporto, il ruolo di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per attività che hanno coinvolto, anche indirettamente, la società (rilascio di concessioni, controlli di qualsiasi natura, ecc.);
- i cui familiari (coniuge non separato, parenti/affini in linea retta di I° grado), abbiano rivestito negli ultimi 24 mesi il ruolo di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico

servizio per attività che hanno coinvolto, anche indirettamente, una qualsiasi società (rilascio di concessioni, controlli di qualsiasi natura, ecc.).

La suddetta causa di esclusione opera (in caso di società) se l'amministratore delegato (in caso di SpA)/gli amministratori (in caso di Srl)/i soci (in caso di Società di persone), i soggetti con responsabilità strategiche all'interno della struttura organizzativa (in tutti gli altri casi) e/o i propri familiari (coniuge non separato, parenti/affini in linea retta di 1° grado) hanno rivestito negli ultimi 36 mesi (24 mesi nel caso dei familiari) il ruolo di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per attività che hanno coinvolto, anche indirettamente, una qualsiasi società (rilascio di concessioni, controlli di qualsiasi natura, ecc.).

Laddove i fornitori, consulenti e partner commerciali vengano a trovarsi nelle condizioni sopra citate dopo la stipulazione del contratto, lo stesso verrà risolto.

La società si riserva di valutare l'applicazione di quanto previsto dal presente capo a fornitori, consulenti, partner commerciali:

1. che si trovino nelle condizioni di cui al comma 6 dell'art. 96 D. Lgs. n. 36/2023 che disciplina le c.d. "misure di self-cleaning";
2. che siano incorsi in una delle cause di esclusione non automatica di cui all'art. 95 D. Lgs. n. 36/2023 e la valutazione in questo caso sarà effettuata: da un lato, in base agli elementi e ai mezzi corrispondenti individuati dall'art. 98 sulle stesse cause di esclusione; dall'altro, in base alle misure di self cleaning di cui al già citato comma 6 dell'art. 96 D. Lgs. n. 36/2023;
3. rientrino nella casistica di cui alla allegata procedura per la prevenzione dei reati tributari.

Non possono, altresì, essere intrattenuti o mantenuti rapporti con dipendenti:

a) che abbiano procedimenti pendenti o definitivi per i reati previsti dall'art. 84 del Codice Antimafia (D. Lgs. n. 159/2011).

La società si riserva di valutare l'applicazione di quanto previsto dal punto a) con riferimento a:

1. dipendenti che, pur trovandosi nelle condizioni di cui all'art. 84 comma 4 D. Lgs. 159/2011, siano stati assunti in forza della cosiddetta clausola sociale;
2. dipendenti che, pur trovandosi nelle condizioni di cui all'art. 84 comma 4 D. Lgs. 159/2011, abbiano ottenuto la riabilitazione.

Per detta ragione, tutti coloro che intrattengono e intratterranno rapporti con la Società (soggetti apicali, consulenti, fornitori, dipendenti, partner commerciali, subappaltatori, ecc.) dovranno fornire alla stessa, a semplice richiesta del legale rappresentante societario o suo delegato, ogni informazione – anche intervenuta successivamente alla nascita del rapporto contrattuale – volta a consentire alla Società stessa di conoscere l’aggiornamento dello status del contraente e monitorarne la compatibilità con tutti i principi di cui al paragrafo 3.2. del Codice etico; nonché copia del certificato della Visura del Casellario giudiziale e dei Carichi pendenti. Dovranno, inoltre, impegnarsi a comunicare ogni eventuale mutazione delle condizioni dichiarate all’instaurazione del rapporto.

La mancata comunicazione equivale a violazione delle norme contrattuali.

Più nello specifico:

- A.** per ogni fornitura di solli beni (e non anche servizi) che abbia un carattere occasionale e non ripetuto nell’anno (oltre la prima fornitura) acquistata da fornitori non rientranti nel novero di quelli che forniscono i c.d. “beni strategici” o in quello di cui all’art. 1 comma 53 della della L. 190/2012, non sarà necessario acquisire l’autodichiarazione di censimento del fornitore. La società si riserva, in quei casi, di effettuare controlli reputazionali a campione successivi nei confronti dei predetti fornitori.
- B.** Se la fornitura, però è relativa ai beni e servizi strategici (e, cioè, per acquisto di Mezzi (leggeri e pesanti); acquisto di attrezzature per bonifiche; acquisto di attrezzature per videoispezione; acquisto di prodotti chimici e gas tecnici; acquisto di carburante; acquisto di DPI; acquisto di pezzi di ricambio per mezzi e attrezzature (per movimento terra, sollevamento, gruppi elettrogeni, alta pressione, MAP, MAP elettriche, manichette, ricambi, accessori, strumenti di lavaggio, idropultrici, decanter, filtro presse, impianti mobili, pneumatiche); Manodopera (Agenzie di somministrazione e distacchi), per lo svolgimento dell’attività d’impresa si dovrà acquisire l’autodichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, come da modulo allegato al presente modello e tutti i documenti in esso richiamati.

La società, si riserva di compiere dei controlli reputazionali a campione anche a mezzo della acquisizione di copia della visura delle iscrizioni del Casellario Giudiziale della società e del certificato dei carichi pendenti del legale rappresentante e degli eventuali amministratori dotati di delega di funzioni dei



soggetti sottoposti al controllo. In caso di società partecipata, con maggioranza delle quote: è necessario ottenere copia dell'autodichiarazione allegata alla presente procedura degli amministratori della società partecipata.

- **Segnatamente, nel caso di fornitura di beni e servizi strategici,** dovrà essere acquisita copia del certificato dei carichi pendenti presso l'Agenzia delle Entrate rilasciato dall'Ente competente in base al domicilio fiscale del contribuente; in alternativa, qualora la controparte ne fosse in possesso, potrà essere acquisita copia del DURF (detto anche Durc fiscale) rilasciato entro i 4 mesi precedenti alla presente data.

In assenza della documentazione suddetta non potrà essere istituito il rapporto di fornitura.

La società si riserva inoltre di effettuare controlli a campione per mezzo dell'acquisizione di copia della visura delle iscrizioni del Casellario Giudiziale e del certificato dei carichi pendenti dei soggetti individuati dal comma 3 dell'art. 94 del D. Lgs. n. 36/2023 e, segnatamente:

- titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
  - socio amministratore o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
  - soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
  - membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
  - componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
  - direttore tecnico o socio unico.
- **Ancora, se il fornitore è istituzionale:**  
per le forniture da parte di soggetti di carattere istituzionale o da imprese di dimensione sovranazionale (es., *società per la somministrazione di Energia, Gas e Luce di profilo nazionale o internazionale; società fornitrici di beni*

*appartenenti alla grande distribuzione; Amazon*), resta escluso il censimento di cui ai punti che precedono.

- **In ultimo, se il fornitore appartiene alla categoria di soggetti tenuti per legge (ai sensi dell'art. 1 comma 53 della L. 190/2012) ad essere iscritti nella White-list** della locale Prefettura di riferimento, cioè quelli operanti nei settori ritenuti maggiormente esposti a rischio di infiltrazione mafiosa, dovranno sempre fornire alla Società, oltre all'autodichiarazione allegata alla presente procedura, a pena di esclusione, il certificato di iscrizione nella white list.

Le attività ritenute in tal senso "sensibili" ai sensi di legge sono quelle operanti nei seguenti settori:

- servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto terzi, di trattamento e smaltimento di rifiuti, nonché le attività di risanamento e bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti;
- estrazione, fornitura e trasporto di terra, materiali inerti, calcestruzzo, bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- noli a caldo;
- fornitura di ferro lavorato;
- autotrasporti per conto terzi;
- guardiania dei cantieri;
- servizi funerari e cimiteriali;
- ristorazione, gestione delle mense e catering.

In particolare:

- se il fornitore presenta il certificato di iscrizione alla white list (ovvero l'istanza di rinnovo/iscrizione effettuata nei due anni precedenti e rimasta, allo stato, pendente, unitamente allo stralcio della banca dati della Prefettura di riferimento) non è necessario presentare la copia della visura delle iscrizioni del casellario giudiziale e del certificato dei carichi pendenti del legale rappresentante e dei soggetti dotati di delega di funzioni.

- nel caso in cui la istanza di rinnovo o iscrizione alla White-list del fornitore risulti pendente presso la Prefettura locale di riferimento da più di due anni, il fornitore potrà fornire copia della richiesta presentata ed essere ammesso alla contrattazione a seguito di controllo gravato, consistente nella analisi della copia della visura delle iscrizioni del casellario giudiziale e del certificato dei carichi pendenti del legale rappresentante e degli eventuali amministratori dotati di delega di funzioni.

A detta conclusione è doveroso giungere analizzando il contenuto della circolare ANAC prot. n. 25954 del 23 marzo 2016 *“l’impresa, che, pur avendo presentato domanda di iscrizione nella white list, non risulta ancora iscritta, se è interessata a partecipare ad una gara per l’affidamento di un contratto pubblico, non può essere pregiudicata dalla mancata conclusione della relativa procedura di iscrizione, per causa ad essa non imputabile”*. Allo stesso modo nei pareri di precontenzioso di cui alle delibere del 14 novembre 2018 n. 1071 e n. 1072, l’ANAC ha ribadito che *“ai sensi dell’art. 1, comma 52, della legge 190/2012 e secondo quanto indicato dalla circolare del Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e dal dpcm 18 aprile 2013, come aggiornato dal dpcm 24 novembre 2016, l’iscrizione alla white list è un requisito obbligatorio per la partecipazione alle gare e l’affidamento di appalti pubblici nei settori individuati come a maggior rischio di infiltrazione mafiosa, conseguentemente, ai fini della partecipazione a procedure ad evidenza pubblica è necessario o essere iscritti alla white list oppure aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco”*.

Al contempo, il fornitore dovrà fornire, a semplice richiesta del legale rappresentante societario o suo delegato, ogni informazione – anche intervenuta successivamente alla nascita del rapporto contrattuale – volta a consentire alla Società stessa di conoscere l’aggiornamento dello status del contraente e monitorarne la compatibilità con tutti i principi di cui al paragrafo 3.2. del Codice etico; nonché copia del certificato della Visura del Casellario giudiziale e dei Carichi pendenti se richiesti. Dovranno, inoltre, impegnarsi a comunicare ogni eventuale mutazione delle condizioni dichiarate

all'instaurazione del rapporto. La mancata comunicazione equivale a violazione delle norme contrattuali.

## 5. VALUTAZIONE DEL FORNITORE DI BENI E SERVIZI

In caso di forniture di beni e servizi, per la realizzazione delle quali è necessario un contatto o una interferenza con i luoghi di lavoro della società, deve essere anche verificato il possesso di tutti i requisiti e le certificazioni inerenti il rispetto delle norme dettate in materia di sicurezza sul lavoro e devono essere adottate tutte le cautele previste dalla T.U. 81/2008 e dalla procedura sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, allegata al presente modello organizzativo gestionale.

## 8. CONTRATTUALIZZAZIONE DEL RAPPORTO CON I FORNITORI

All'atto della contrattualizzazione dei rapporti con il fornitore, l'ente deve dare corso a quanto previsto nel presente Modello Organizzativo, parte generale, con riferimento alla diffusione del Codice Etico: eventuali violazioni del codice etico da parte del fornitore determinano la rescissione del rapporto contrattuale.

Il fornitore deve pertanto essere messo a conoscenza dell'esistenza del Codice Etico, deve riceverne copia e deve essere informato che è tenuto al suo rispetto.

Nella fase di contrattualizzazione del rapporto devono essere inserite le clausole riportate nella procedura contratti, allegata al vigente societario.

Le clausole contrattuali che impongono il rispetto degli stringenti principi etici societari devono essere accettate espressamente e sottoscritte dalle parti, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cc.